

Regime forfettario e superamento della soglia per errore: l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza

Cosa succede se si supera il limite dei ricavi nel regime forfettario a causa di compensi errati e successivamente restituiti? L'Agenzia delle Entrate (che rettifica un precedente parere) fornisce un importante chiarimento per i professionisti

(Fonte: <https://biblus.acca.it/> 9 marzo 2026)

Il mantenimento del **regime forfettario** è strettamente legato al rispetto del limite di ricavi e compensi, attualmente fissato a **85.000 euro** annui. Ma cosa accade se questo limite viene superato a causa di un errore del committente che eroga somme non dovute, le quali vengono poi restituite dal professionista nell'anno successivo?

A questa delicata casistica risponde l'Agenzia delle Entrate con la **Risposta all'interpello n. 68 del 2026**, un documento di estremo interesse per tutti i tecnici e i liberi professionisti (ingegneri, architetti, geometri, medici, ecc.) che operano con la flat tax al 15% (o 5%).

Il caso in esame

La vicenda riguarda una professionista (che nel corso del 2024 ha percepito compensi superiori alla soglia degli 85.000 euro a causa di un **errore amministrativo** da parte dell'azienda committente. Accortasi dell'errore all'inizio del 2025, la professionista ha prontamente segnalato l'anomalia e ha **restituito integralmente le somme percepite in eccesso**. Tuttavia, il committente si è rifiutato di rettificare la Certificazione Unica (CU) relativa al 2024. Di conseguenza, stando ai dati formali della CU, la professionista risultava aver superato la soglia limite, con il rischio di:

1. pagare maggiori imposte sui compensi non dovuti.
2. **fuoriuscire dal regime forfettario** a partire dal 2025.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate: le somme restituite non fanno cumulo

Con la Risposta n. 68/2026, l'Agenzia delle Entrate (rettificando una sua precedente e più restrittiva interpretazione, la n. 26/2026) ha stabilito un principio di equità e buon senso: **le somme erroneamente percepite e successivamente restituite non concorrono a formare il limite degli 85.000 euro**.

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che, ai fini della verifica della soglia, occorre considerare i **compensi effettivamente spettanti** al professionista. Se il superamento del limite è causato *esclusivamente* da somme erogate per errore e restituite nell'anno successivo, il contribuente **non decade dal regime forfettario**.

Il fatto che il committente non rettifichi la Certificazione Unica non preclude al professionista la possibilità di determinare il proprio reddito reale e mantenere il regime agevolato, purché si abbiano le prove documentali dell'errore e della restituzione.

Nel caso specifico, la professionista può quindi continuare ad applicare il regime agevolato anche per l'anno 2025, poiché la condotta che ha generato il superamento della soglia non è a lei imputabile ed è stata sanata con la restituzione degli importi.

Come recuperare le imposte pagate in eccesso?

L'Agenzia fornisce anche le istruzioni operative per recuperare l'imposta sostitutiva versata sulle somme indebitamente percepite nel 2024. Il professionista ha a disposizione due strade alternative:

- **dichiarazione integrativa:** presentare una dichiarazione integrativa del Modello Redditi 2025 (anno d'imposta 2024), indicando nel quadro LM solo i compensi *effettivamente spettanti* (al netto di quelli restituiti nel 2025). In questo modo emergerà un credito d'imposta pari alla maggiore imposta sostitutiva versata.
- **istanza di rimborso:** presentare una formale istanza di rimborso all'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate, allegando tutta la documentazione probatoria (bonifici di restituzione, comunicazioni con il committente, ecc.).

[Risposta AE 68/2026 - Regime forfettario: non concorrenza alla soglia di euro 85.000 di compensi erroneamente percepiti](#)

Approfondimenti

Pr saperne di più, leggi il focus "[Regime forfettario 2026: agevolazioni e vantaggi della flat tax](#)"